



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna - Marche**

E

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

**per la collaborazione sulle attività di vigilanza del mercato a
tutela delle imprese e dei consumatori.**

CONSIDERATO CHE

- si ravvisa la necessità di attivare un'attività congiunta di vigilanza del mercato sui prodotti destinati al consumatore finale in quanto il fenomeno della contraffazione e della vendita abusiva di prodotti crea danni sia alle imprese sia ai consumatori danneggiando l'innovazione tecnologica e rappresentando un pericolo per la salute e la sicurezza di coloro che acquistano prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
- il “mercato del falso” investe tutto il sistema economico italiano rallentando la crescita dei settori produttivi e compromettendo il livello occupazionale;
- si conviene necessario salvaguardare, da questi fenomeni, le imprese che operano nel rispetto delle regole e che subiscono i danni provocati da coloro che agiscono invece in regime di concorrenza sleale;
- la normativa nazionale e comunitaria individua nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nella Camera di Commercio le strutture deputate alla vigilanza e sorveglianza del mercato al fine di reprimere i comportamenti fraudolenti sopra descritti,
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Camera di Commercio possiedono tutte le competenze e le professionalità in grado di imprimere efficaci risultati sotto il profilo preventivo e repressivo di tali fenomeni, soprattutto rafforzando la collaborazione e l'azione sinergica tra i due enti sottoscrittori;
- la Camera di Commercio di Ancona svolge l'attività di vigilanza del mercato in maniera capillare sul territorio di competenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA (di seguito “Camera di Commercio”) rappresentata in atto dal Presidente Giorgio Cataldi

e

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA (di seguito “Dogane”) rappresentata in atto, in forza di delega del Direttore Interregionale dott.ssa Alessandra Santillo,

- VISTO l'art. 2, comma 2 lett. l) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010 riguardante la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio, alle quali affida, tra l'altro, la funzione di "vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale";
- VISTO il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, cosiddetto "Codice del Consumo", ed in particolare l'art. 106, che individua gli attori competenti in materia di sicurezza, nonché l'art. 107, che ne indica le specifiche potestà ispettive e la possibilità di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento e del Consiglio europeo, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- VISTA la decisione del Parlamento e del Consiglio europeo n. 768 del 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

viene sottoscritto il presente Protocollo d'Intesa, concordando quanto segue:

ART 1 – FINALITA'

Il presente Protocollo di Intesa si applica alle attività di vigilanza e sorveglianza del mercato sui prodotti disciplinati dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008, dalla decisione del Parlamento e del Consiglio europeo (CE) n. 768 del 2008 e dal D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Le parti si dichiarano favorevoli a collaborare secondo le rispettive competenze e a promuovere azioni congiunte per realizzare gli obiettivi del presente Protocollo di Intesa.

ART 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo di Intesa si applica ai seguenti settori di attività:

➤ **Metrologia legale**

verificando la conformità degli strumenti metrici da utilizzarsi per scopi legali:

Bilance, distributori di carburante, autobotti, raffineria, misuratori per metano acqua luce ecc.

➤ **Metalli preziosi**

verificando la conformità degli oggetti in argento, oro, platino e palladio.

➤ **Preconfezionati**

vigilando sulla corretta etichettatura metrologica dei prodotti

(rientrano tra i preconfezionati tutti i prodotti alimentari e non preconfezionati in assenza dell'acquirente appartenenti ad un lotto omogeneo avente la stessa quantità nominale in peso o volume recanti o meno la marcatura CEE "e").

- **Prodotti elettrici a bassa tensione**
- **Giocattoli**
- **DPI** (dispositivi di protezione individuale)
- **Prodotti soggetti ad etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile**
- **Prodotti disciplinati dal Codice del Consumo** (tutti i prodotti non recanti la marcatura CE)
- **Prodotti tessili**
- **Calzature**

ART 3 - MODALITA' OPERATIVE

Le parti si impegnano ad effettuare i seguenti controlli e verifiche, qualora si manifesti la necessità, al fine di accertare la conformità dei beni posti in commercio e/o in transito :

- **il controllo visivo:** verifica della presenza delle indicazioni minime previste in etichetta dalle normative di riferimento;
- **il controllo formale:** verifica non sostanziale delle caratteristiche costruttive e dei documenti allegati previsti dalle normative di riferimento;
- **il controllo documentale:** verifica della dichiarazione di conformità e del fascicolo tecnico ove previsto;
- **l'analisi dei campioni:** verifica sostanziale delle caratteristiche costruttive da effettuarsi presso idonee strutture o in autonomia ove applicabile.

ART 4 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE E TEMPISTICHE

Il presente Protocollo d'Intesa si attiva, ogni volta si manifesti la necessità di accertamenti di cui all'art.3, tramite comunicazione diretta tra i responsabili dei procedimenti.

Al fine di garantire alle imprese tempi minimi di attesa e maggiore operatività, le attività previste nel presente protocollo d'intesa vengono svolte entro una giornata lavorativa.

ART 5 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

I responsabili dei procedimenti dei rispettivi enti, incaricati di coordinare tutte le attività necessarie alla corretta realizzazione del presente Protocollo d'Intesa, verranno individuati con separato atto del Segretario Generale per la Camera di Commercio e del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ancona.

ART 6 - DURATA

Il presente Protocollo di Intesa ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

ART 7 - PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

collaboratori, la riservatezza, rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento delle attività., in base alla normativa vigente.

I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio richiesto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso.

Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle norme del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Ancona, 19 gennaio 2018

CAMERA DI COMMERCIO

di Ancona

Il Presidente

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e Marche

Il Direttore Dell'Ufficio delle Dogane di Ancona